

TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza di provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c..

PER:

TRIBISONNA SILVIA, nata a Benevento il 24/04/1981 e residente in Guardia Sanframondi (BN) alla Via Municipio n. 225 (C.F.: TRB SLV 81D64 A783S), rappresentata e difesa giusta mandato in calce allegato al fascicolo telematico dagli Avv.ti Pasquale Biondi (C.F.: BND PQL 75P02 A783K) ed Emanuele Biondi (C.F.: BND MNL 42C03 C525M), nello studio dei quali elettivamente domicilia in Telese Terme (BN) alla Via Carso n. 6, (Pec: avvpasqualebiondi@puntopec.it – Fax n. 0824/975833),

CONTRO:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588)**, in persona del Ministro *pro-tempore*,
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA (C.F.: 80062970373)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI MODENA (C.F.: 80009830367)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GUARINI” DI MODENA (C.F.: 94194340363)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso cui domiciliano in Bologna, alla Via G.Reni, 4 (ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it).

*_*_*

IN FATTO

- 1) La sig.ra Tribisonna Silvia, in data 28.10.2017 presentava domanda ¹ di “conferma/aggiornamento, per il triennio scolastico 2017-2019, della valutazione posseduta nel triennio 2014-

¹ Cfr. in All. n. 01: “Domanda di conferma/aggiornamento per il triennio scolastico 2017/2019 della valutazione posseduta nel triennio 2014/2017 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto



2017 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA", specificando i titoli di studio e di servizio dalla stessa posseduti per le tre qualifiche di assistente amministrativa, di assistente tecnica e di collaboratrice scolastica.

- 2) Tale domanda s'inseriva nella procedura indetta dal MIUR con Decreto n.640 del 30.08.2017 (All. n. 02) ai fini dell'aggiornamento per il triennio scolastico 2017-2019 delle G.I. di III fascia del personale ATA, che avrebbero sostituito le previgenti G.I. relative al triennio scolastico 2014/2016 (nelle quali GI 2014/2016 parte ricorrente era titolare² di punteggio 0,60).
- 3) Tuttavia, il MIUR, con Decreto n.947 del 01.12.2017 (All. n. 03), ha prorogato a tutto l'a.s. 2017/2018 tali G.I. valide per il triennio 2014/2017 (aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) e, contemporaneamente, ha modificato anche l'art. 1, comma 2, del D.M. n. 640/2017, prevedendo che le nuove G.I. III fascia – personale ATA avrebbero sempre avuto validità per tre anni scolastici, ma a partire dall'a.s. 2018.2019 (triennio: a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021).
- 4) Dati tali slittamenti, il personale ATA, che aveva già partecipato alla procedura di aggiornamento delle G.I. di III fascia indetta dal D.M. n. 640/2017, **solo nel 2018 ha potuto effettuare la scelta delle sedi scolastiche** (precisamente nella finestra temporale dal 14 marzo a 13 aprile 2018 fissata dal MIUR con nota del 06.03.2018 – cfr. all. n. 05) **tramite inoltro di un apposito modulo "D3"**.
- 5) La Sig.ra Tribisonna provvedeva, quindi, in data 12.04.2018 all'invio, tramite il portale telematico Ministeriale, all'inoltro dell'anzidetto modello D3³, nel quale indicava, in ordine di preferenza, trenta sedi scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto di 3° fascia intendeva essere inserita per il triennio scolastico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
- 6) All'esito della predetta procedura di aggiornamento delle G.I. di III fascia del personale ATA relative al triennio 2018/2020, l'I.I.S. "Selmi" (istituto capofila destinatario della domanda di aggiornamento), **sulla base dei titoli culturali e dei servizi indicati con**

di terza fascia del personale ATA", presentata dalla Sig.ra Tribisonna presso l'Istituto Scolastico Capofila, l'I.I.S. "F. Selmi" di Modena (cod. meccanografico: MOIS02100T) ed ivi registrato con **n. prot. 9986/32C del 28.10.2017**

² Cfr. in All. 16: Estratto dalla pagina personale della ricorrente nel portale telematico MIUR "Istanze on line" ove sono indicate tutte le trenta vigenti G.I. di III Fascia del personale ATA in cui la ricorrente è inserita, oltre che il **punteggio di cui era titolare nelle previgenti GI 2014/2017**, i titoli dichiarati dalla stessa ai fini del punteggio nelle vigenti GI 2018/2019, i codici rispondenti agli stessi ed i profili professionali corrispondenti;

³ Cfr. in All. 06: Allegato D3 - recante il "**modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie d'istituto di 3° fascia per il triennio scolastico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021**", modulo registrato sul portale Istanze On line/POLIS del MIUR con n. prot. 3589596 del 12.04.2018.



autodichiarazione in domanda (art. 7.3 D.M. n. 640/2017), ha attribuito alla sig.ra Tribisonna i seguenti punteggi:

- a) il punteggio di 8.8 per Assistente Amministrativa,
- b) il punteggio di 8.8 per Assistente Tecnica,
- c) il punteggio di 15,8 per Collaboratrice scolastica⁴.

- 7) L'esponente, quindi, veniva inserita, con tali punteggi, nelle graduatorie di istituto di terza fascia in tutte le istituzioni scolastiche indicate nel citato modello D3 con scuola capofila l'Istituto Istruzione Superiore "**F. Selmi**" di Modena (Cod.mecc.: MOIS02100T) (ciò in quanto tali punteggi erano stati comunicati dall'Istituto capofila a tutte le scuole indicate dalla sig.ra Tribisonna nel proprio modello D3).

*_*_*

- 8) Tanto premesso, va precisato che l'art. 7, ai punti 4 e 5, dispone quanto segue in merito alle dichiarazioni di titoli e servizi compiute dagli ATA all'interno della domanda di aggiornamento delle GI:

"7.4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

7.5. All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono TEMPESTIVAMENTE effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso".

⁴ I punteggi di 8.8 per Assistente Amministrativa e di 15,8 per Collaboratrice scolastica risultano attribuiti alla Sig.ra Tribisonna nelle G.I.- III Fascia - aa.ss.2018/2010 approvate in via definitiva dall'IIS capofila "**F.Selmi**" di Modena con dec. prot. 7470_3.2.c. del 10.09.2018 (in All. n. 07), ed identico punteggio è attribuito per tali profili professionali nelle altre 29 scuole indicate nel modello D3 (cfr. all. n. 16: da cui si evince che il portale MIUR ISTANZE ON LINE attesta che per i predetti due profili professionali la ricorrente è inserita in tutte le GI dei trenta istituti opzionati).

Diversamente, la Sig.ra Tribisonna è stata inserita (con il punteggio di 8,8) come Assistente Tecnica solo nelle G.I.- III Fascia - aa.ss.2018/2010 approvate in via definitiva dall'IIS "**Lazzaro Spallanzani**" di Castelfranco Emilia (MO) con dec. prot. 6861_3.2.c. del 08.09.2018 (in All. n. 08).

Tale istituto scolastico, infatti, è l'unico dei trenta opzionati nel modello D3 ad avere il profilo di Assistente tecnico cl.conc. AR28 corrispondente al titolo (diploma di "*Perito per il turismo*" - in All. n. 15) dichiarato da parte ricorrente (codice titolo "*RDD2- Operatore turistico sperimentale*"): v. all. n. 16 estratto dal portale istituzionale Istanze on line del MIUR, che, nella pagina personale della ricorrente conferma l'inserimento della ricorrente, quale assistente tecnicaa, nelle sole G.I. dell'Istituto Spallanzani, ove è inserita con il profilo di assistente tecnico AR28 (azienda agraria) e v. in all. n. 17 estratto pagina istituzionale MIUR dalla quale risulta la corrispondenza del titolo dichiarato da parte ricorrente (codice titolo "*RDD2- Operatore turistico sperimentale*") al profilo professionale assistente tecnico cod. "*AR28- Azienda Agraria*".



- 9) Ebbene, in virtù del punteggio posseduto, **in data 11.10.2018**, la Sig.ra Tribisonna sottoscriveva il suo primo contratto a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019 (All. n. 09) con l'Istituto d'Istruzione Superiore "Guarini" di Modena (cod.meccanografico: MOIS02300D), precisamente con decorrenza dal 11/10/2018 al 30/06/2019 per 36 ore settimanali come Collaboratrice Scolastica.
- 10) Di conseguenza, il dirigente scolastico del predetto I.I.S. "Guarini" di Modena provvedeva ad effettuare i controlli di cui al citato art. 7.5 D.M. n. 640/2017, all'esito dei quali **in data 30.11.2018**, a distanza di quasi due mesi dalla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato avvenuta l'11.10.2018, disponeva la risoluzione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato nei termini che seguono:

I.I.S. "GUARINO GUARINI"

Viale Corassori n. 95 – 41124 Modena

(omissis)

Alle Istituzioni scolastiche interessate

Loro Sedi

Al Sig. TRIBISONNA SILVIA

adeletribisonna73@gmail.com

Agli Atti

***Oggetto: TRIBISONNA SILVIA nata a Benevento (BN) il 24/04/1981
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.***

VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra la Sig.ra TRIBISONNA SILVIA e il Dirigente Scolastico in data 11/10/2018 Prot. n. 1229 per la copertura di un posto da collaboratore scolastico per 36 ore settimanali con nomina al 30/06/2019;

*VISTO il certificato di conferma titoli di servizio n.Prot. 0002364 del 21 Novembre 2018 emesso dall'I.C. "A. De Blasio" con cui si attesta che **il servizio di collaboratore scolastico è stato prestato con contratto di prestazione d'opera professionale "Progetto Primavera"**;*

VISTO che la decurtazione del suddetto punteggio comporta uno slittamento di posizioni nella graduatoria di 3^a fascia ATA 2018/2021;



VISTO che per effetto di tale slittamento la Sig.ra TRIBISONNA SILVIA risulta non avente diritto al contratto di lavoro stipulato in data 11/10/2018;

VISTO il D.M. 640/2017 il servizio si ritiene non valutabile;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, il rapporto di lavoro istaurato con la Sig.ra TRIBISONNA SILVIA nata a Benevento (BN) il 24/04/1981, è **dichiarato RISOLTO in data 03/12/2018;**

Il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico, **dal 11/10/2018 al 02/12/2018** dalla Sig.ra TRIBISONNA SILVIA, **deve essere considerato come prestato di FATTO e non di DIRITTO e per lo stesso non deve essere attribuito nessun punteggio.**

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

Margherita Zanasi

Così decreto di risoluzione del 30.11.2018 in all. n. 10.

- 11) Ancora dopo un mese da tale decreto, il medesimo I.I.S. "Guarini" di Modena comunicava a mezzo p.e.o. in data 11.01.2019, alla Sig.ra Tribisonna ed a tutti gli Istituti Scolastici nelle cui Graduatorie di III fascia la stessa era inserita un decreto del 10.01.2019, con il quale aveva disposto la seguente **rettifica del punteggio spettante alla Sig.ra Tribisonna nelle G.I. di terza fascia del personale ATA per il triennio 2018/2020:**

DISPONE

La rettifica dei punteggi attribuiti alla Sig.ra TRIBISONNA SILVIA (C.F. TRBSLV81D64A783S) nelle graduatorie di III^ fascia relative ai seguenti profili:

Profilo	Punteggio Precedente 14/17	Titoli di Accesso	Punteggio Servizio	Punteggio Totale Rettificato
Assistente amministrativo	0,60	6,20	00	6,80
Assistente tecnico	0,60	6,20	00	6,80
Collaboratore Scolastico	0,60	6,20	00	6,80

Il decreto è notificato alla Sig.ra TRIBISONNA SILVIA, inserito nel sito web Mediasoft e inviato alle Istituzioni Scolastiche interessate affinché provvedano alle dovute rettifiche manuali delle proprie graduatorie di istituto di III^ fascia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.

Il Dirigente Scolastico regg.
Prof.ssa Margherita Zanasi

Così decreto rettifica del punteggio del 10.01.2019 in all. n. 11.



- 12) Le motivazioni della rettifica del punteggio operata dal decreto del 10.01.2019 sono quelle esposte nel decreto di risoluzione del 30.11.2018:
l'I.I.S. "Guarini" di Modena ha ritenuto che, in quanto espletato in virtù di un contratto di prestazione d'opera professionale "Progetto Primavera", anziché con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, non fosse valutabile ai sensi del D.M. n. 640/2017 il servizio di collaboratrice scolastica prestato presso l'Istituto Comprensivo Statale "A. De Blasio" di Guardia Sanframondi (BN), dalla Sig.ra Tribisonna (*"VISTO il D.M. 640/2017 il servizio si ritiene non valutabile"*, così dec. 30.11.2018).
- 13) Al riguardo, va precisato che la Sig.ra Tribisonna, nella propria domanda di aggiornamento della propria posizione nelle GI 2018/2020 aveva indicato il servizio dalla stessa prestato nell'a.s. 2014/2015 (dal 16/09/2014 al 31/07/2015) e nell'a.s.2015/2016 (dal 07/09/2015 al 31/12/2015), nella qualifica di bidella/collaboratrice scolastica, alle dipendenze dell'Istituto Comprensivo Statale "A. De Blasio" di Guardia Sanframondi (BN), servizio prestato in virtù di due contratti di prestazione d'opera professionale sottoscritti entrambi per l'esecuzione del c.d. progetto "Primavera", ovvero l'offerta formativa di servizi socio-educativi a favore dei bambini di età da 24 a 36 mesi predisposta dal MIUR, in attuazione dell'art. 1, comma 630, della Legge 296/2006, per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età.
- 14) I predetti rapporti di lavoro intercorsi tra la Sig.ra Tribisonna e l'I.C. "A.De Blasio", seppur formalmente instaurati con contratti di prestazione d'opera professionale (cfr. all. ti n. 12), si sono in realtà svolti come veri e propri rapporti di lavoro subordinato.
- 15) La Sig.ra Tribisonna con ricorso ex art. 414 c.pc. iscritto al n. RG n. 3933/2016 presso il Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, e promosso nei confronti del MIUR e del predetto Istituto Scolastico A. De Blasio **ha, dunque, chiesto all'adito Giudice del lavoro di accertare e dichiarare la natura subordinata** della predetta attività lavorativa dalla stessa prestata nei periodi dal 16/09/2014 al 31/07/2015 e dal 07/09/2015 al 31/12/2015, ed ha, altresì, chiesto la condanna delle Amministrazioni scolastiche convenute sia alla ricostruzione della sua carriera lavorativa in considerazione del predetto servizio prestato nel profilo professionale di Collaboratrice Scolastica di cui al CCNL del Comparto Scuola sia al pagamento in suo favore della differenze tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di retribuzione, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ. e dell'art. 36 della Costituzione, ovvero a titolo di risarcimento del danno patito.



- 16) L'adito Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, con sent. n. 560/2019 pubblicata il 17/04/2019 (RG n. 3933/2016), ha accolto nei termini che seguono il predetto ricorso:

"P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Istituto Scolastico De Blasio;*
- 2. **accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Tribisonna Silvia ed il Miur dal 16.9.2014 al 31.7.2015 e dal 7.9.2015 al 31.12.2015;***
- 3. condanna il Miur, in persona del legale rappresentante p.t., alla **ricostruzione della posizione retributiva, contributiva e previdenziale** ed al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di retribuzione **per il periodo dal 16.9.2014 al 31.7.2015 e dal 7.9.2015 al 31.12.2015** oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva secondo criteri indicati in motivazione;*
- 4. rigetta nel resto il ricorso;*
- 5. condanna il MIUR, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2342,00 oltre spese generali, Iva e cpa con attribuzione".*

*_*_*

- 17) A causa dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro instaurato in data con l'IIS "Guarini" di Modena in data 11/10/2018, la ricorrente non ha potuto prestare servizio presso il predetto istituto fino al termine del 30.06.2018 originariamente previsto quale termine finale di durata del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra la sig.ra Tribisonna e l'I.I.S. "Guarini".
- 18) Inoltre, dopo la risoluzione (in data 03.12.2018) del predetto rapporto lavorativo la ricorrente, a causa della rettifica *in pejus* del proprio punteggio quale assistente amministrativa, assistente tecnica e collaboratrice scolastica in tutte le graduatorie di istituto di III Fascia del personale ATA valide per il triennio 2018/2021, **non ha ricevuto più alcuna convocazione per la stipula di contratti a tempo determinato da nessun istituto scolastico e per nessuno dei predetti tre profili professionali.**
- 19) **Inoltre, sempre dal 03.12.2018 e fino a tutt'oggi,** la ricorrente non ha prestato *aliunde* alcun attività lavorativa.
- 20) Si precisa, inoltre, che la ricorrente, nubile, già nell'a.s. 2018/2019 ed ancora fino a tutt'oggi risiede da sola nel comune di Guardia Sanframondi (BN) nell'abitazione di Via Municipio n. 225 p.II (cfr. certificati storici di residenza e di stato di famiglia in All. 20).



*_*_*

Tanto premesso, è interesse dalla ricorrente agire in giudizio al fine di richiedere il **riconoscimento del corretto punteggio** posseduto per l'inclusione nelle vigenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA **in ragione del servizio effettivamente svolto con vincolo di subordinazione presso l'I.C. "A. De Blasio" di Guardia Sanframondi (BN) in qualità di collaboratrice scolastica, negli aa.ss. 2014/2015 e 2015/2016**, prevista disapplicazione, in quanto illegittimi,

- del **decreto del 30.11.2018** con cui il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Guarini" di Modena ha disposto la **risoluzione anticipata** al 03.12.2018 (anziché al 30.06.2019) del contratto stipulato con la Sig.ra Tribisonna in data 11/10/2018 ed ha rilevato che il servizio svolto dal 11/10/2018 al 02/12/2018 con la qualifica di collaboratrice scolastica è da considerarsi valido solo "di fatto" e "non diritto", vale a dire ai soli fini economici e non anche giuridici;
- del **decreto del 10.01.2019** con cui il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Guarini" di Modena ha comunicato all'odierna ricorrente la **rettifica dei punteggi** alla stessa spettanti nelle vigenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA in tal senso: **6,80** per Assistente Amministrativa (anziché **8,8**), punteggio **6,80** per Assistente Tecnica (anziché **8,8**), punteggio **6,80** per Collaboratrice Scolastica (anziché **15,8**);
- e, per l'effetto, delle **vigenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA delle istituzioni scolastiche in cui la ricorrente risulta inserita**, quali indicate nel modello D3 registrato al n. prot. 3589596 del 12.04.2018, **nella parte in cui in dette graduatorie sono stati riconosciuti a parte ricorrente punti 6,80** come Assistente Amministrativa (anziché **8,8**), **6,80** come Assistente Tecnica (anziché **8,8**) e **6,80** come Collaboratrice Scolastica (anziché **15,8**).

*_*_*

IN DIRITTO

—I—

SULLA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la



giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. Sez. Unite, 16756/2014).

Ciò posto emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie finalizzati all'assunzione di personale non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (TAR LAZIO Roma sent. n. 1021/2012). Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

*_*_*

—II—

SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO (ART. 7, COMMA 5, D.M. 640/2017)

L'art. 7 del D.M. 640/2017 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, **all'atto del primo rapporto di lavoro**, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2018/2021 (aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021).

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è **fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda**, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia **per il calcolo del punteggio da assegnare** in base ai valori indicati nelle tabelle di valutazione di titoli e servizi allegate al D.M. 640/2017.

Un volta costituite le graduatorie, **devono essere effettuati**, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 D.M. 640/2017, **i controlli sulle dichiarazioni dei candidati**, con le modalità previste dagli **artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000**.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere **tempestivamente attivate** in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.



In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumente le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3 (in all. 06).

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato alla Sig.ra Tribisonna è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Guarini" di Modena, ovvero dal Dirigente Scolastico dell'istituto ove, nell'a.s. 2018/2018, è stata attribuita la prima supplenza alla Sig.ra Tribisonna.

Il comma 5 art. 7 del D.M. 640/2017 dispone che

*“all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono **tempestivamente** effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste fra altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.”*

Il termine “**tempestivamente**” non fornisce una scadenza temporale definita, ma in casi di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 241/1990. **Pertanto, i suddetti controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.**

Peraltro, nel caso di specie, l'I.C. "Guarini" di Modena, con il decreto del 30.11.2018, nel momento in cui ha risolto il rapporto di lavoro instaurato in data 11.10.2018 sulla base del punteggio poi rettificato *in pejus*, ha disposto che “Il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico, dal 11/10/2018 al 02/12/2018 dalla Sig.ra TRIBISONNA SILVIA, deve essere considerato come prestato di FATTO e non di DIRITTO e per lo stesso non deve essere attribuito nessun punteggio”).

Laddove la verifica della correttezza del punteggio fosse avvenuta in modo tempestivo, **entro trenta giorni dal 11.10.2018**, dunque entro il giorno 11.11.2018, la ricorrente avrebbe avuto maggiori possibilità di essere convocata da tale ultima data da parte di altri istituti scolastici per il presente a.s. 2018/2019 e di **maturare, così,**



un'anzianità di servizio a tempo determinato **utile** non solo di fatto, ma **anche di diritto**.

Nel caso di specie, invece, l'I.C. Guarini di Modena in data 30.11.2018 ha risolto in contratto di lavoro a termine instaurato con la Sig.ra Tribisonna in data 11.10.2018, vale a dire molti giorni dopo i trenta decorrenti dall'11.10.2018, ed ancora successivamente, in data 10.01.2019, ha disposto la rettifica del punteggio nelle GI della Sig.ra Tribisonna, sicché entrambi i provvedimenti devono ritenersi illegittimi, per essere stati adottati oltre i termini di legge.

Infatti, il potere dell'amministrazione scolastica di risolvere in autotutela un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato sulla base della revisione di un punteggio originariamente assegnato in G.I. sussiste certamente nel caso in cui venga dichiarata la radicale decadenza del candidato dalla graduatoria per effetto di dichiarazione non veritiera relativa ad un requisito di ammissione alla stessa (quali età, titolo di studio, cittadinanza, godimento di diritti civili e politici).

Tale ipotesi è diversa dal **caso in cui l'errore nell'individuazione dell'avente diritto al contratto di lavoro sia stato compiuto dall'Amministrazione scolastica in virtù di un errato punteggio allo stesso attribuito in graduatoria, per esempio, per errata valutazione del servizio dichiarato**.

In tale ipotesi, infatti, il potere dell'Amministrazione dovrà seguire i criteri di cui all'art. 21 nonies della l. n. 241/1990, norma che stabilisce il potere dell'Amministrazione di annullare d'ufficio il proprio provvedimento illegittimo entro un termine ragionevole, in presenza di ***ragioni di interesse pubblico e bilanciando gli interessi del lavoratore il cui punteggio è rettificato con quelli di altri soggetti che abbiano palesato il proprio interesse contrario alla persistenza del predetto rapporto di lavoro***.

Nel caso di specie, oltre alla mancata tempestività del controllo del punteggio effettuato dall'Amministrazione Scolastica, di cui si è già detto, va altresì rilevato:

- che il mancato scioglimento del rapporto lavorativo non avrebbe leso alcun interesse pubblico dell'Amministrazione scolastica, atteso che la ricorrente era titolare di titolo idoneo all'espletamento delle mansioni oggetto dello stipulato contratto a termine (si tenga conto, infatti, che la SIG.RA Tribisonna apparteneva già alle previgenti G.I. valide per gli aa.ss. 2014/2016) e considerato il fatto che la qualità delle mansioni espletate dai lavoratori iscritti nelle G.I. non varia in funzione del punteggio agli stessi attribuito nelle G.I. (sicché



la sostituzione della prof.ssa Tribisonna con altra collaboratrice dotata di maggior punteggio non avrebbe garantito alla scuola un migliore servizio);

- che l'Amministrazione scolastica non ha tenuto in debito conto il fatto che la ricorrente, con uno scioglimento del rapporto lavorativo a partire degli inizi di dicembre ed in virtù di un punteggio rettificato *in pejus* avrebbe potuto perdere la possibilità di ricevere nuove convocazioni in servizio per il medesimo a.s. 2018/2019, finendo per restare priva della sua unica fonte di reddito personale;
- che non è stato tenuto in debito conto il fatto che, in conseguenza dello scioglimento del rapporto lavorativo, tutto il servizio prestato fino alla risoluzione del rapporto sarebbe valso solo di fatto e non anche di diritto;
- che non esistevano specifici e ben determinati controinteressati che avessero manifestato un preciso interesse a sostituirsi alla Sig.ra Tribisonna nel rapporto lavorativo instaurato in data 11.10.2018.

La colpa della convenuta amministrazione risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

Il lasso temporale superiore ai trenta giorni intercorso tra il conferimento del primo contratto e l'emissione del decreto di scioglimento del rapporto di lavoro nonché del decreto di rettifica del punteggio, determina l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta.

In conclusione, **stante l'evidenziata illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione convenuta, deve riconoscersi a parte ricorrente ai fini sia giuridici che economici**

- sia il periodo di servizio effettivamente prestato dal 11/10/2018 al 02/12/2018 in qualità di collaboratrice scolastica alle dipendenze dell'I.I.S. "*Guarini*" di Modena,
- sia il successivo servizio dal 03/12/2018 al 30/06/2019 che la Sig.ra Tribisonna avrebbe prestato laddove non fosse stato illegittimamente risolto il proprio rapporto di lavoro a tempo determinato con il predetto Istituto Scolastico.

*_*_*

—III—

SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO. NEL MERITO



Come rilevato in fatto, sulla base dei titoli culturali e dei servizi indicati con autodichiarazione nella propria domanda di aggiornamento della propria posizione, alla Sig.ra Tribisonna, all'interno della graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale ATA valide per il triennio 2018/2021 erano stati riconosciuti i seguenti punteggi:

- a) 8,8 per Assistente Amministrativo,
- b) 8,8 per Assistente Tecnico,
- c) 15,8 per Collaboratore scolastico.

Con il provvedimento di rettifica, invece, alla ricorrente, è stato riconosciuto il minor punteggio di

- a') 6,80 per Assistente Amministrativo,
- b') 6,80 per Assistente Tecnico,
- c') 6,80 per Collaboratore Scolastico.

Le motivazioni della rettifica del punteggio operata dal decreto del 10.01.2019 sono quelle espresse già nel decreto di risoluzione del 30.11.2018: P.I.S. "Guarini" di Modena ha ritenuto che non fosse valutabile ai sensi del D.M. n. 640/2017 il servizio di collaboratrice scolastica prestato presso l'Istituto Comprensivo Statale "A. De Blasio" di Guardia Sanframondi (BN), dalla Sig.ra Tribisonna in quanto espletato in virtù di un CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE "Progetto Primavera", anziché con CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO a tempo determinato ("VISTO il D.M. 640/2017 il servizio si ritiene non valutabile", così dec. 30.11.2018).

Al riguardo, va precisato che la Sig.ra Tribisonna, nella propria domanda di aggiornamento della propria posizione nelle GI 2018/2020 aveva indicato il servizio dalla stessa prestato nell'a.s. 2014/2015 (dal 16/09/2014 al 31/07/2015) e nell'a.s.2015/2016 (dal 07/09/2015 al 31/12/2015), nella qualifica di bidella/collaboratrice scolastica, alle dipendenze dell'I.C. "A. De Blasio" di Guardia Sanframondi (BN), servizio prestato in virtù di due contratti di prestazione d'opera professionale sottoscritti entrambi per l'esecuzione del c.d. progetto "Primavera", ovvero l'offerta formativa di servizi socio-educativi a favore dei bambini di età da 24 a 36 mesi predisposta dal MIUR, in attuazione dell'art. 1, comma 630, della Legge 296/2006, per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età.



I predetti due rapporti di lavoro intercorsi tra la Sig.ra Tribisonna e l'I.C. "A.De Blasio", seppur formalmente instaurati con contratti di prestazione d'opera professionale, **SI SONO IN REALTÀ SVOLTI COME VERI E PROPRI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO**, il che è stato accertato dal Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, con sent. n. 560/2019 pubblicata il 17/04/2019 (RG n. 3933/2016), ove è stato accolto nei termini che seguono il ricorso ex art. 414 c.pc. promosso dalla lavoratrice nei confronti del MIUR e del predetto Istituto:

"P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Scolastico De Blasio;*
- 2. **accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Tribisonna Silvia ed il Miur dal 16.9.2014 al 31.7.2015 e dal 7.9.2015 al 31.12.2015;***
- 3. **condanna il Miur, in persona del legale rappresentante p.t., alla ricostruzione della posizione retributiva, contributiva e previdenziale ed al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di retribuzione per il periodo dal 16.9.2014 al 31.7.2015 e dal 7.9.2015 al 31.12.2015 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva secondo criteri indicati in motivazione;***
- 4. **rigetta nel resto il ricorso;***
- 5. **condanna il MIUR, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €2342,00 oltre spese generali, Iva e cpa con attribuzione".***

Il D.M. 640/2017, nelle varie **tabelle di valutazione dei titoli allo stesso allegato, prevede una sezione dedicata espressamente ai titoli di cultura e un'altra ai titoli di servizio.**

In quest'ultima sezione, **il decreto prevede l'attribuzione di punteggi per i servizi prestati** in qualità di assistente amministrativo (Allegato A/1), assistente tecnico (Allegato A/2) o collaboratore scolastico (Allegato A/5) **nei vari ordini di scuola statale e non statale.**

Nel caso di specie, **per il servizio prestato dalla Sig.ra Tribisonna in qualità di collaboratrice scolastica prestato in scuole statali**

→ ai fini del calcolo del punteggio spettante nelle G.I. in qualità di collaboratore scolastico, il D.M. le riconosce **6 punti** per ogni anno di servizio prestato e **0.50 punti** per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore a 15 gg (così punto B.4.1 del citato Allegato A/5);



→ ai fini del calcolo del punteggio spettante nelle G.I. in qualità di assistente amministrativa o assistente tecnica, trattandosi di “*altro servizio*”, il D.M. le riconosce **1,20 punti** per ogni anno di servizio prestato e **0,10 punti** per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore a 15 gg (così punto B.8 degli Allegati A/1 e A/2).

Ebbene, nel caso di specie, la Sig.ra Tribisonna ha prestato **effettivo servizio alle dipendenze di un istituto scolastico statale** in virtù di un rapporto di lavoro la cui **natura subordinata** è stata accertata come segue dal Tribunale di Benevento nella citata sent. n. 560/2019 del 17/04/2019, detto servizio deve essere valutato ai fini del calcolo del punteggio spettante alla ricorrente nelle graduatorie per cui è causa secondo quanto prevede il D.M. 640/2017:

“La ricorrente ha lavorato presso l'Istituto Comprensivo Statale De Blasio in virtù di due contratti di prestazione d'opera professionale nell'ambito del progetto “Primavera” con incarico di collaboratore con impegno orario di 4,5 ore dal lunedì al sabato dal 16.9.2014 al 31.7.2015 e di 22 ore settimanali dal 7.9.2015 al 31.12.2015 (cfr. all.1 produzione ricorrente).

(...)

Ebbene dalla prova orale, a parere della scrivente, è emersa la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.

La ricorrente ha lavorato dal 16/09/2014 al 31/07/2015 e dal 07/09/2015 al 31/12/2015 in via continuata mettendo a disposizione le proprie energie lavorative in maniera stabile. Per tutto il periodo ha osservato l'orario di lavoro imposto dal datore ed è stata stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale utilizzando locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro in assenza di rischio imprenditoriale con obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera. Nel dettaglio la ricorrente era sempre presente e faceva i turni insieme all'altra collaboratrice osservando le direttive della Dirigente Santagata e della tutor Teresa Ciaglia che decidevano le attività da svolgere nell'arco dell'anno. La Tribisonna era inoltre tenuta a firmare in entrata ed in uscita un registro presenze.

(...)

La giurisprudenza ha sempre escluso che ai fini della qualificazione del rapporto possa assumere valenza dirimente il nomen iuris utilizzato dalle parti, dovendo invece attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (fra le più recenti in tal senso Cass. n.7024/2015, n. 22289/2014, n. 19199/2013). Ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto



formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni (Cass. n. 10551/2003 e negli stessi termini Cass. 20009/2005; Cass. n. 12749/2008; Cass. n.1639/2012).

Infine si è precisato che anche la qualificazione normativa ha valore dirimente solo qualora le modalità di svolgimento non si siano in alcun modo discostate dalla previsione di legge, sicché la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi fra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 cod. civ. (Cass. n.17101/2017). Dai richiamati principi discende che, ove per il rapporto, di fatto subordinato, sia stato previsto un termine finale, lo stesso dovrà essere sussunto nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato (affetto da nullità se stipulato in assenza delle condizioni di legge), ai fini della necessaria conformazione del diritto interno a quello dell'Unione (sul punto Cass. n.10951/2018).

Tanto premesso va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione della posizione retributiva, contributiva e previdenziale e, per l'effetto, il MIUR deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di retribuzione per il periodo dal 16.9.2014 al 31.7.2015 e dal 7.9.2015 al 31.12.2015 nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva sulla base dell'inquadramento nel profilo professionale di "collaboratore scolastico" di cui CCNL Comparto Scuola.

In merito alla quantificazione dovrà tenersi conto delle mansioni collaboratrice scolastica, della fruizione di ferie dal 24.12.2014 al 6.1.2015 e dal 24.12.2015 al 31.12.2015 nonché del seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì per 5 ore al giorno e 2 sabati al mese per 5 ore al giorno".

Fermo quindi che la natura subordinata del servizio prestato da parte ricorrente quale collaboratrice scolastica presso l'Istituto Comprensivo Statale "A.De Blasio" è stata giudizialmente accertata, si evidenzia, altresì, che la mancata stipula da parte del MIUR, per i detti periodi di servizio, di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato costituisce **condotta illegittima ascrivibile alla stessa Amministrazione**, sicché quest'ultima non può disconoscere alla Sig.ra Tribisonna il punteggio alla stessa spettante per tale servizio invocando il dato formale della stipula di contratti di prestazione d'opera professionale, forma contrattuale adottata in danno della lavoratrice.

Difatti, la sentenza sopra citata, avendo accertato la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra la lavoratrice e l'I.C. "De Blasio", ha per l'effetto condannato il MIUR **"alla ricostruzione della posizione retributiva, contributiva e previdenziale ed al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di retribuzione per il periodo dal 16.9.2014 al 31.7.2015 e dal 7.9.2015 al 31.12.2015"**.



Per tutto quanto esposto, la sig.ra Tribisonna, quindi, chiede l'accertamento del diritto alla rideterminazione del corretto punteggio ad essa spettante nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2018-2021, sia per il profilo di assistente amministrativo, sia per il profilo di assistente tecnico, sia per il profilo di collaboratore scolastico.

Pertanto parte ricorrente chiede che

- l'amministrazione venga condannata a **riconoscere alla ricorrente il punteggio inizialmente attribuitole nelle predette graduatorie** e che, per l'effetto, sia disposto il riconoscimento in suo favore
- **anche ai fini giuridici del servizio dalla stessa prestato** in qualità di collaboratrice scolastica alle dipendenze dell'I.I.S. "Guarini" di Modena **dal 11/10/2018 al 02/12/2018**
- **ed ai fini sia giuridici che economici del successivo servizio che la stessa avrebbe prestato dal 03/12/2018 al 30/06/2019 laddove non fosse stato rettificato il suo punteggio nelle graduatorie per cui è causa e risolto il proprio rapporto di lavoro a tempo determinato.**

*_*_*

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

In ragione di quanto esposto, sia in fatto che in diritto, sussistono nel caso di specie entrambi i requisiti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora* necessari ai fini della concessione dei richiesti provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c..

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi dianzi esposti in virtù dei quali risulta evidente l'assoluta illegittimità della rettifica operata dall'Amministrazione scolastica ai punteggi riconosciuti a parte ricorrente all'interno delle GI – III Fascia del personale ATA cui la stessa è iscritta.

È indubbio che sussista, altresì, un **concreto pericolo di pregiudizi gravi ed irreparabili** derivante alla parte ricorrente dal mancato accoglimento in via immediata ed urgente del presente ricorso.

Infatti, la Sig.ra Tribisonna, sin da quando è stato risolto, in data 03.12.2018, il contratto a tempo determinato stipulato per l'a.s. 2018/219 con l'I.I.S. "Guarini" di Modena per effetto dell'illegittima rettifica della relativa GI non solo non ha più lavorato presso tale Istituto, ma nemmeno è stato convocata da altri ventinove istituti scolastici nelle cui GG.II. è inserita quale collaboratrice scolastica/assistente amministrativa/assistente tecnica e ciò a



causa della rettifica *in peius* disposta al punteggio alla stessa spettante nelle relative graduatorie.

Tanto premesso, dal momento che in data 01.09.2019 si avvierà il prossimo a.s. 2019/2020 e che, quindi, gli istituti scolastici procederanno a selezionare dalle proprie G.I. i lavoratori da convocare per la stipula di contratti a tempo determinato e considerato che la selezione di tali lavoratori dipende dalla loro posizione in graduatoria, la quale è a monte subordinata al punteggio loro spettante, con il presente ricorso parte ricorrente chiede che le siano riconosciuti **IN VIA IMMEDIATA ED URGENTE** i corretti punteggi alla stessa spettanti come assistente amministrativa, come assistente tecnica e come collaboratrice scolastica nelle vigenti G.I. nelle quali è iscritta, **al fine di evitare di dover partecipare alle future procedure di convocazione per l'a.s. 2019/2020 (inizio: 01.09.2019) con gli attuali, deteriori, punteggi alla stessa riconosciuti nelle G.I. di appartenenza.**

Infatti, laddove la richiesta rettifica dei punteggi di parte ricorrente fosse disposta solo all'esito di un giudizio a cognizione piena, *tale rettifica non potrà riportare indietro le lancette del tempo* e la ricorrente si troverà sottoposta al **pregiudizio grave ed irreparabile** di non essere stata convocata sin dal 01.09.2019 per la stipula di contratti a tempo determinato e, quindi, di non aver potuto maturare, di fatto e di diritto, nell'a.s. 2019/2020, quell'ulteriore anzianità di servizio che le è indispensabile sia ai fini di un accrescimento del punteggio nelle predette graduatorie di istituto, sia ai fini dell'accesso alle graduatorie ad esaurimento provinciali (c.d. GAE) del personale ATA, dalle quali ultime il MIUR attinge non solo per il conferimento delle supplenze annuali, ma anche per la selezione del personale da immettere in ruolo.

A ciò si aggiunga che, nel caso di parte ricorrente, l'intervenuta legittima rettifica del punteggio alla stessa spettante nelle vigenti G.I. **ha già nel presente a.s. 2018/2019 impedito che la stessa venisse convocata per altre supplenze dopo la risoluzione, ad inizio dicembre, del suo rapporto di lavoro a termine.**

Al riguardo, va, altresì, considerato che l'istante, ove non venisse convocata per la stipula di contratti a termine nemmeno nel nuovo a.s. 2019/2020, si vedrebbe preclusa l'unica fonte di sostentamento personale, dal momento che la stessa, nubile e residente da sola nella propria abitazione sita in Guardia Sanframondi (BN) nell'abitazione di via Municipio, n. 225 parte II, non ha più prestato altra attività lavorativa dopo la risoluzione dal 03.12.2019 del rapporto di lavoro instaurato con l'I.C. "Guarini" di Modena.



In senso conforme si pone la giurisprudenza di merito, la quale ha più volte affermato che, in tema di graduatorie del personale amministrativo degli istituti e scuole di istruzione, nel caso in cui un dipendente ATA voglia presentare ex art. 700 c.p.c., agendo unitamente al merito, domanda cautelare per vedersi riconosciuto il punteggio spettante per un servizio dallo stesso prestato ***“sussiste il requisito del periculum in mora qualora il ricorrente dimostri di trarre dal lavoro precario il sostentamento proprio e della propria famiglia ed il pericolo di essere escluso dalle prossime assunzioni per via del minor punteggio illegittimamente attribuitogli dalla p.a.”*** (così Tribunale di Torino, Sez. lav., ord. del 16/10/2017).

*_*_*

IL TRIBUNALE ADITO

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia in via preliminare, dichiarare la propria giurisdizione, ricorrendone la necessità di legge e successivamente accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Previa disapplicazione, in quanto illegittimi, nulli, inefficaci:

- del decreto del 30.11.2018 con cui il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. “*Guarini*” di Modena ha disposto la risoluzione anticipata al 03.12.2018 (anziché al 30.06.2019) del contratto stipulato con la Sig.ra Tribisonna in data 11/10/2018 ed ha rilevato che il servizio svolto dal 11/10/2018 al 02/12/2018 con la qualifica di collaboratrice scolastica è da considerarsi valido solo “*di fatto*” e “*non diritto*”, vale a dire ai soli fini economici e non anche giuridici;
- del decreto del 10.01.2019 con cui il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. “*Guarini*” di Modena ha comunicato all’odierna ricorrente la rettifica dei punteggi alla stessa spettanti nelle vigenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA in tal senso: 6,80 per Assistente Amministrativa (anziché 8,80), punteggio 6,80 per Assistente Tecnica (anziché 8,80), punteggio 6,80 per Collaboratrice Scolastica (anziché 15,8);
- e, per l’effetto, delle vigenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA delle istituzioni scolastiche in cui la ricorrente risulta inserita, quali indicate nel modello D3 registrato al n. prot. 3589596 del 12.04.2018, nella parte in cui in dette graduatorie sono stati riconosciuti a parte ricorrente punti 6,80 come Assistente Amministrativa (anziché 8,8), 6,80 come Assistente Tecnica (anziché 8,8) e 6,80 come Collaboratrice Scolastica (anziché 15,8).



A. **IN VIA IMMEDIATA ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 700 C.P.C.**, con provvedimento da adottarsi *inaudita altera parte*, ovvero previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti:

- 1) **Accertare e dichiarare**, per tutti i motivi esposti, **il diritto di parte ricorrente all'attribuzione**, all'interno di tutte le vigenti trenta graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA nelle quali la stessa è iscritta, **dei corretti punteggi alla stessa spettanti**, pari a **8,80** come Assistente Amministrativa, pari a **8,80** come Assistente Tecnica e pari a **15,80** come Collaboratrice Scolastica;

Per l'effetto:

- 2) **Rettificare** (o ordinare alle parti convenute, per quanto di propria competenza, di provvedere a rettificare) le vigenti trenta **graduatorie** di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA nelle quali parte ricorrente è iscritta nella parte in cui le stesse attribuiscono a quest'ultima **punti 6,80** come Assistente Amministrativa (anziché **8,80**), **6,80** come Assistente Tecnica (anziché **8,80**) e **6,80** come Collaboratrice Scolastica (anziché **15,80**).
- 3) Ritenuta illegittima la risoluzione anticipata del rapporto di cui al contratto di lavoro stipulato in data 11.10.2018, **riconoscere, ai fini sia giuridici che economici, il servizio prestato** da parte ricorrente **dal 11/10/2018 al 02/12/2018 nonché il servizio che ella avrebbe prestato** in virtù del predetto contratto di lavoro a decorrere **dalla data del 03/12/2018 e fino al 30/06/2019**;

B. NEL MERITO:

- 1) **Accertare e dichiarare**, per tutti i motivi dianzi esposti, **il diritto di parte ricorrente all'attribuzione**, all'interno di tutte le vigenti trenta graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA nelle quali la stessa è iscritta, **dei corretti punteggi alla stessa spettanti**, pari a **8,80** come Assistente Amministrativa, pari a **8,80** come Assistente Tecnica e pari a **15,80** come Collaboratrice Scolastica;

Per l'effetto:

- 2) **Rettificare** (o ordinare alle parti convenute, **per quanto di propria competenza**, di provvedere a rettificare) le vigenti trenta **graduatorie** di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA nelle quali parte ricorrente è iscritta **nella parte in cui** le stesse attribuiscono a quest'ultima **punti 6,80** come Assistente Amministrativa



(anziché **8,80**), **6,80** come Assistente Tecnica (anziché **8,80**) e **6,80** come Collaboratrice Scolastica (anziché **15,80**).

- 3) Ritenuta illegittima la risoluzione anticipata del rapporto di cui al contratto di lavoro stipulato in data 11.10.2018, **riconoscere, ai fini sia giuridici che economici, il servizio prestato** da parte ricorrente **dal 11/10/2018 al 02/12/2018 nonché il servizio che ella avrebbe prestato** in virtù del predetto contratto di lavoro a decorrere **dalla data del 03/12/2018 e fino al 30/06/2019**.
- 4) **Condannare** il convenuto Ministero al **pagamento** a parte ricorrente **del trattamento retributivo alla stessa non corrisposto nel periodo dal 03/12/2018 al 30/06/2019**, ovvero del risarcimento del danno dalla stessa subito quantificato in misura pari alle predette retribuzioni dovute e non percepite, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito e fino al soddisfo, nonché all'**adeguamento del trattamento contributivo e previdenziale**;

C. SULLE SPESE:

vinte le spese ed il compenso professionale per ogni fase del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono creditori.

*_*_*

PRODUZIONI

Si depositano, unitamente al presente ricorso e relativa procura:

- 01) *“Domanda di conferma/aggiornamento, per il triennio scolastico 2017-2019, della valutazione posseduta nel triennio 2014-2017 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ata”* della ricorrente, registrata presso l'IIS “*Selmi*” di Modena in data 28.10.2017;
- 02) DM MIUR n.640 del 30.08.2017, disciplinante la procedura di aggiornamento delle Graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2017-2019;
- 03) DM MIUR n.947 del 01.12.2017, con il quale è stato disposto lo slittamento della vigenza delle nuove GI-III Fascia-ATA dall'a.s. 2018.2019 (e non, come previsto inizialmente, dall'a.s. 2017/2018) e, dall'altro la proroga delle previgenti GG.II. 2014/2017 anche per l'a.s. 217/2018;
- 04) Nota MIUR prot.n.37883 del 01.09.2017, esplicativa del D.M. n. 640.2017;



- 05) Nota MIUR n. 1197 del 06.03.2018, recante istruzioni circa tempi e modalità di invio del modello D3 per scelta delle sedi scolastiche preferite per inserimento nelle relative GG.II. – III Fascia ATA – 2018/2021;
- 06) ModelloD3 caricato telematicamente sul portale telematico del MIUR ed ivi registrato al n. protocollo 3589596 del 12.04.2018;
- 07) I.I.S. SELMI di MODENA – decreto del 10.09.2018 n. prot. 7470_3.2.c ed ivi allegate vigenti G.I. di III Fascia del personale ATA;
- 08) I.I.S. “*Lazzato Spallanzani*” di Castelfranco Emilia (MO)– decreto del 08.09.2018 n. prot. 6861_3.2.c. ed ivi allegate vigenti G.I. di III Fascia del personale ATA;
- 09) Contratto stipulato in data 11.10.2018 dalla ricorrente con l’I.I.S. “Guarini” di Modena;
- 10) Decreto del 30.11.2018 con il quale l’I.I.S. “Guarini” di Modena ha risolto anticipatamente il predetto contratto dell’ 11.10.2018;
- 11) Decreto del 10.01.2019 con il quale l’I.I.S. “Guarini” di Modena ha rettificato i punteggi spettanti alla ricorrente nelle vigenti GI di III Fascia del personale ATA;
- 12) Copia due contratti di prestazione d’opera professionale sottoscritti dall’istante e valevoli nei periodi dal 16/09/2014 al 31/07/2015 e dal 07/09/2015 al 31/12/2015;
- 13) Ricorso della sig.ra Tribisonna Silvia c. MIUR+altri , iscritto al n. R.G. 3933.2016;
- 14) Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, sent. n 560/2019 pubbl. il 17/04/2019, relativa al predetto ricorso della sig.ra Tribisonna Silvia c. MIUR+altri , iscritto al n. R.G. 3933.2016;
- 15) Diploma di perito per il turismo turistico rilasciato dalla ricorrente e dalla stessa dichiarato nella domanda di conferma/aggiornamento nelle GI per cui è causa;
- 16) Estratto dalla pagina personale della ricorrente nel portale telematico MIUR “Istanze on line” ove sono indicate tutte le trenta vigenti G.I. di III Fascia del personale ATA in cui la ricorrente è inserita, oltre che il punteggio di cui era titolare nelle previgenti G.I. 2014/2017, i titoli dichiarati dalla stessa ai fini del punteggio nelle vigenti G.I. 2018/2019, i codici rispondenti agli stessi ed i profili professionali corrispondenti;
- 17) Copia pagina portale telematico MIUR ove è indicata la corrispondenza del codice titoli “RRD2” al profilo professionale ATA di Assistente Amministrativo “AR28”;
- 18) Trib.Torino, sez. lav., ord. del 16.10.2017;
- 19) Copia mod. C/2 storico dell’istante rilasciato dal Centro per l’Impiego di Telese Terme in data 31.05.2019;
- 20) Certificato di residenza storico della ricorrente rilasciato in data 03.06.2019 dal Comune di Guardia Sanframondi (BN);



- 21) Certificato storico di residenza e di famiglia della ricorrente rilasciato in data 04.06.2019 dal Comune di Guardia Sanframondi (BN);
- 22) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 47 / Dpr n. 445/2000), per le finalità di cui all'art. 9, comma-1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con allegato documento di riconoscimento dell'istante.

*_*_*

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

Lì, 14/06/2019

Avv. Emanuele Biondi

Avv. Pasquale Biondi

